



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
PORTO TORRES**

Via Mare, 1 – 07046 Porto Torres (SS)
Centralino 0789 563670 – VHF Ch16 – Numero blu 1530 – Emergenze 112
Web: www.guardiacostiera.gov.it – E-mail: cpportotorres@mit.gov.it – PEC: cp-portotorres@pec.mit.gov.it

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 2026

Il Capo del Compartimento marittimo, del Circondario marittimo e Comandante del porto di Porto Torres,

RAVVISATA la necessità di disciplinare gli aspetti di competenza dell'Autorità Marittima, relativi alla sicurezza dell'attività balneare lungo il litorale del Circondario marittimo di Porto Torres, che si estende da Rena Majore (inclusa) a Capo Falcone (incluso), interessando il territorio dei comuni costieri di Aglientu, Trinità d'Agultu e Vignola, Badesi, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, Porto Torres e Stintino;

VISTO il D.M. 26.01.1960 recante "Disciplina dello sci nautico" e ss.mm. e ii.;

VISTE le disposizioni vigenti in tema di trasferimento di funzioni agli Enti territoriali locali ed in particolare l'art. 46 del D.P.R. n. 348/1979, recante "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna", la legge 59/1997, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali", l'art. 105 del D. Lgs. n. 112/98, come modificato dall'art. 9 della legge n. 88/2001, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato a Regioni ed enti locali", il D.P.C.M. 12 ottobre 2000 ed il D. Lgs. n. 234/2001 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative";

VISTA la Legge 03.04.1989, n.147, recante "Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione";

VISTO il D.P.R. 28.09.1994, n. 662, recante "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare" adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato;

VISTE le Circolari prot. n. 5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994, n. 5171080-A.2.50 in data 10 aprile 1995 e n. 5171328.A.2.50 in data 20 maggio 1994 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 13 agosto 2002 recante "Istituzione dell'Area Marina Protetta denominata Isola dell'Asinara";

- VISTO il Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta dell'Isola dell'Asinara ed il relativo Disciplinare integrativo;
- VISTO il Dispaccio prot. n. 82/042737/I in data 2 luglio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, afferente le boe di segnalazione dei subacquei e la distanza minima di navigazione dagli stessi;
- VISTA la Legge 08.07.2003 n. 172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTO il Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante "Codice della nautica da diporto" e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs 3 novembre 2017 n. 229;
- VISTO il Decreto 29 luglio 2008, n. 146, "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto";
- VISTO il D.P.R. 09.07.2010, n. 133, recante "Nuovo regolamento di attuazione della legge 25.03.1985 n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo";
- VISTO il Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010 n. 96" e successive modifiche e integrazioni ed il D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Determinazione n.1532, prot. n.17633 del 07.05.2021 "Ordinanza balneare - Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo", della Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale Enti Locali e Finanze;
- VISTO il dispaccio prot. n. 26676 in data 25 febbraio 2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per oggetto "Utilizzo di e-bike acquatica";
- VISTA la vigente Ordinanza recante norme per l'esercizio delle attività di locazione e noleggio di natanti da diporto nel Circondario Marittimo di Porto Torres;
- VISTA la sentenza n. 259/22 (n. 725/2021 Reg. Ric.) pubblicata il 10 febbraio 2022, con la quale il TAR per il Veneto ha stabilito che "i compiti di programmazione, regolamentazione e coordinamento del soccorso e del salvataggio in mare, finalizzati a garantire la realizzazione di un efficace pattugliamento delle coste e la tempestività degli interventi di soccorso in mare, spettano alla Capitaneria di porto e non al Comune, e che le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare, ivi incluse l'individuazione degli ambiti riservati alla balneazione e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono di competenza dell'Autorità marittima";
- VISTA l'Ordinanza n. 11/2011 della Capitaneria di porto di Porto Torres, recante "Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nelle acque del Compartimento marittimo di Porto Torres";
- VISTO il Dp. prot. n. 113761 datato 27.08.2024 del comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad oggetto "Organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio", con il quale viene disposto di adeguare le Ordinanze di sicurezza balneare in maniera da sancire l'obbligo in capo al concessionario, per l'intera durata della stagione balneare, di garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti;

- VISTA la definizione data dalla Regione Autonoma Sardegna, alla stagione balneare, compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre e suddivisa in “Stagione balneare estiva” (dal 1° aprile al 31 ottobre) e “Stagione balneare invernale – mare d’inverno” (dal 1° novembre al 31 marzo);
- VISTO il Dispaccio n. 54363 in data 16.04.2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante indirizzi in materia di stagione balneare e Ordinanze dei Capi di circondario che, tra l’altro, ha esteso l’indirizzo del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che indica nella terza settimana del mese di maggio e nella terza settimana del mese di settembre il termine di inizio e di fine della stagione balneare quale periodo entro il quale le strutture e gli stabilimenti balneari dovranno obbligatoriamente attivare il servizio di salvataggio;
- VISTO il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 116 del 21 maggio 2025), coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2025 n. 105 che, all’art. 6 - comma 2, ha statuito che la stagione balneare è fissata dalla terza settimana del mese di maggio alla terza settimana del mese di settembre di ogni anno e che è data facoltà alle Regioni e agli enti locali di anticipare o posticipare l’inizio e la fine dalla stagione balneare di una settimana. La medesima norma prevede altresì che è sempre consentita l’apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest’ultimo, per i soli fini elioterapici;
- CONSIDERATA la necessità di modificare la vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare (n. 26 del 05.05.2025), al fine di aggiornare taluni aspetti da attualizzare e disporre di uno strumento normativo funzionale alla tutela degli interessi pubblici della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e dell’ecosistema marino;
- VISTI gli esiti e i contributi emersi nel corso dell’incontro tenutosi in data 07.11.2025 con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei concessionari balneari;
- VISTI gli articoli 17, 30, 68, 79 ,81, 1161, 1164, 1168, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI gli atti d’ufficio;

ORDINA

Art. 1 - Disposizioni generali

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano nel periodo definito “Stagione balneare”, come individuato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’arco temporale che va dal terzo sabato del mese di maggio alla terza domenica del mese di settembre, con la sola eccezione del successivo comma 6 del presente articolo, applicabile durante la “stagione balneare estiva” come definita dalla Regione Autonoma della Sardegna con l’ordinanza citata in premessa.

La presente Ordinanza si applica lungo il litorale marino e costiero del Circondario Marittimo di Porto Torres, tratto di costa e specchio marittimo antistante, compreso tra Capo Falcone e Rena Majore, compresa l’Isola dell’Asinara, interessando i comuni costieri di Porto Torres, Sassari Stintino, Sorso, Castelsardo, Valledoria, Badesi, Trinità d’Agultu e Vignola e Aglientu.

Agli effetti della presente Ordinanza si intende per “struttura balneare” un’area, individuata per finalità turistico-ricreative, ove vengono forniti servizi di accoglienza ai bagnanti, ed attrezzata per le attività balneari con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini o altre attrezzature similari, insistente

sull'arenile, in concessione o sulla base di altro titolo autorizzativo. Rientrano tra le strutture balneari gli stabilimenti balneari, le spiagge libere attrezzate, le colonie marine o altro insediamento destinato alla fornitura dei suddetti servizi.

Il servizio di salvamento è prestato per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse (uomini e mezzi) sono censite ai fini della locale pianificazione S.A.R (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.

Nel periodo compreso tra la terza settimana del mese di maggio e la terza settimana del mese di settembre (che può essere anticipato o posticipato di una settimana da regioni o enti locali) e individuato quale "stagione balneare" dal decreto – legge citato in premessa convertito con legge di conversione 18.07.2025 n. 105, le strutture e gli stabilimenti balneari devono obbligatoriamente attivare e garantire il servizio di salvataggio secondo le modalità del presente provvedimento.

Se l'operatore balneare intende aprire lo stabilimento per i servizi di spiaggia, è tassativa la necessità del servizio di salvamento per l'intera durata dell'orario di apertura della struttura.

L'apertura per finalità elioterapiche è ammessa unicamente al di fuori della stagione balneare come definita *ex lege*, in assenza del servizio di salvamento; in tal caso dovrà essere issata una bandiera rossa e dovrà essere predisposta ed esposta apposita cartellonistica, ben visibile e almeno in doppia lingua (italiano e inglese), all'ingresso e all'interno dell'area demaniale marittima in concessione, recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE: STRUTTURA APERTA AI SOLO FINI ELIOTERAPICI, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

L'obbligo di assicurare il servizio di salvamento è posto a carico dei Comuni costieri per gli specchi acquei antistanti le spiagge destinate alla libera fruizione. Dovranno comunque essere assicurati, anche nei predetti periodi, la presenza dei dispositivi di primo soccorso di cui al successivo articolo 4, comma 27, ed il regolare funzionamento del locale (o area ombreggiata) adibito a primo soccorso, di cui al comma 28 del medesimo articolo.

Sulle spiagge libere, durante la stagione balneare, qualora il Comune non provveda a garantire il servizio di salvamento, deve darne comunicazione alla Capitaneria di Porto di Porto Torres provvedendo ad apporre, in prossimità dell'ingresso alla spiaggia, adeguata segnaletica, ben visibile e almeno in doppia lingua (italiano e inglese), recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

In ogni caso l'Ente che ha provveduto all'installazione della segnaletica è tenuto a controllare la permanenza in loco della stessa provvedendo all'immediato ripristino in caso di asportazione/rimozione/danneggiamento.

L'accesso al mare è libero e gratuito. Il transito nelle aree in concessione per raggiungere la battigia deve essere sempre assicurato dai titolari delle aree in concessione in ossequio alla legge finanziaria 296/2006.

I titolari di strutture balneari, ed i Comuni per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare con cartellonistica uniforme e chiara eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, posizionata in modo visibile e riprodotta almeno in doppia lingua (italiano e inglese) nonché intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo.

Si sensibilizzano i concessionari ed i Comuni per i tratti di litorale destinati alla libera fruizione ad adottare cartellonistica con pittogrammi esplicativi e ad evidenziare nella stessa orari, condizioni del mare e rischi tipici della zona.

Art. 2 - Zone di mare riservate alla balneazione

La fascia di mare per un'ampiezza di 200 metri dalle coste sabbiose/arenili e di 100 metri dalle coste rocciose alte e/o a picco sul mare è riservata alla balneazione.

I concessionari di aree attrezzate/strutture balneari devono segnalare il limite di tale zona mediante il posizionamento di una sagola tarozzata di colore rosso con boette di colore rosso o, in alternativa, mediante gavitelli di colore rosso (almeno due) saldamente ancorati al fondo e posti parallelamente alla linea di costa, a distanza di mt. 50 l'uno dall'altro, di fronte all'area in concessione. I concessionari devono curare il corretto posizionamento e la manutenzione della sagola e dei gavitelli, nonché curarne la rimozione, unitamente ai relativi corpi morti, alla fine della stagione balneare estiva come definita dalla Regione Sardegna o al termine dell'apertura al pubblico, qualora si protragga oltre il termine della stagione balneare estiva stessa.

L'obbligo di cui al precedente comma è posto a carico dei Comuni costieri per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate dai bagnanti. Qualora tali Enti non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, ben visibile ed almeno in doppia lingua (italiano e inglese), recante la dicitura:

“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”.

In ogni caso, l'Ente che ha provveduto all'installazione della segnaletica è tenuto a controllarne la permanenza in loco, provvedendo all'immediato ripristino in caso di asportazione/rimozione/danneggiamento.

I Comuni per le spiagge libere frequentate dai bagnanti e gli esercenti per le aree in concessione o in consegna devono segnalare, con l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a mt.5 (le cui estremità siano ancorate al fondo), il limite delle acque sicure ove possono bagnarsi i non esperti al nuoto (il limite di tali acque è dato dalla linea batimetrica di metri 1,60). La mancata collocazione dei suddetti galleggianti da parte dei Comuni deve essere resa nota mediante apposita segnaletica, ben visibile e almeno in doppia lingua (italiano e inglese), recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (mt.1,60) NON SEGNALATO”

Eventuali ulteriori situazioni costituenti pericolo per i bagnanti dovranno essere parimenti segnalate con idonea cartellonistica, ben visibile e almeno in doppia lingua (italiano e inglese), recante l'indicazione del tipo di pericolo.

I Comuni costieri e i soggetti concessionari per le aree in concessione hanno la facoltà, in deroga a quanto previsto al precedente comma 2, a seconda della morfologia della costa e in caso di arenili di ridotte dimensioni, di posizionare una sagola tarozzata con boette di colore giallo ad un limite inferiore ai 200 mt. dalle spiagge e dagli arenili, al solo fine di creare una zona maggiore di tutela per la balneazione e per impedire lo spiaggiamento dei natanti. Tali deroghe, ai sensi della vigente normativa in materia di uso del demanio marittimo, dovranno essere autorizzate dalla Regione Autonoma Sardegna ai fini demaniali marittimi previo rilascio, nell'ambito del medesimo iter procedimentale, di apposito nulla osta di questa Autorità Marittima ai fini della sicurezza della navigazione.

Il bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, al fine di essere facilmente individuabile, è obbligato a segnalare la propria presenza con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, collegato con una sagola quanto più vicina possibile al corpo del nuotatore e comunque di lunghezza non superiore a mt.3.

Tale obbligo non sussiste per il bagnante che si immerge dalla propria unità e nuota in prossimità della stessa, entro 5 metri di distanza.

Nelle zone di mare riservate alla balneazione e ovunque venga esercitata la balneazione, **È SEMPRE VIETATO:**

- il transito di qualsiasi unità navale (anche se a motore spento e a remi, salvo casi di emergenza), comprese le unità tipo wind-surf e Kitesurf, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance a remi, pedalò e simili nonché dei mezzi dello Stato e di soccorso in ragione del servizio espletato;
- l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
- l'ormeggio e l'ancoraggio a boe e gavitelli di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario possono raggiungere la battigia o prendere il largo utilizzando esclusivamente appositi corridoi di lancio alla minore velocità possibile di governo e comunque non superiore a 3 (tre) nodi. Nei soli casi di necessità strettamente connessi alla sicurezza dell'unità o delle persone a bordo, opportunamente segnalati ai numeri istituiti per l'emergenza in mare e solo qualora non siano utilizzabili i corridoi di lancio per oggettivi impedimenti o in quanto non presenti in zona, l'attraversamento della fascia di mare riservata alla balneazione, con sola propulsione a remi e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta ed ogni cautela, potrà avvenire prestando la massima attenzione e comunque transitando ad almeno 50 metri da eventuali bagnanti in acqua; nel caso di unità dotate di motore fuoribordo, il piede poppiere dovrà essere alzato sopra la linea di galleggiamento ed il motore dovrà risultare spento e tenendo rotta perpendicolare alla linea di costa. Le unità a vela ed a motore dovranno sempre mantenere una velocità massima non superiore a tre nodi.

Tale obbligo non si applica ai mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della balneazione. Tali mezzi, qualora non appartenenti ad Amministrazioni/Enti statali, devono essere riconoscibili attraverso apposita dicitura chiaramente leggibile sullo scafo (Servizio Campionamento) e devono adottare ogni possibile cautela nell'avvicinamento alla costa. I bagnanti devono tenersi ad almeno mt.10 di distanza dai mezzi impiegati nelle suddette operazioni.

Per i tratti di costa a picco sul mare soggetti a fenomeni franosi e/o erosivi, sarà cura delle competenti Amministrazioni Comunali provvedere all'emanazione di apposite ordinanze di interdizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, nonché provvedere alla conseguente affissione di idonea cartellonistica segnaletica almeno in doppia lingua (italiano e inglese). L'eventuale conseguente interdizione degli antistanti specchi acquei sarà disciplinata con apposita ordinanza dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione.

Art. 3 - Zone di mare vietate alla balneazione e zone in cui è vietato tuffarsi

La balneazione è vietata:

- a) all'interno dei porti e approdi turistici, nonché nel raggio di 100 metri dalle imboccature o dalle strutture portuali più foranee;
- b) nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'entrata e l'uscita nei/dai porti;
- c) negli specchi acquei assentiti in concessione per il mantenimento di campi boe, strutture di assistenza alla nautica da diporto in genere o alla pesca marittima, opportunamente segnalati;
- d) a meno di mt. 200 dalle navi all'ancora;
- e) in prossimità di specchi acquei in cui vi siano lavori in corso, entro un raggio di mt.100 dall'area, ovvero ad altra distanza diversamente stabilita in ulteriori specifici provvedimenti;

- f) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle di ormeggio destinate a navi passeggeri e unità da diporto, per un raggio di mt. 50;
- g) all'interno dei corridoi di lancio o di specchi acquei destinati ad attività sportive/ricreative (kitesurf, ecc.);
- h) negli specchi acquei antistanti la foce dei fiumi e dei canali, fino ad una distanza di mt. 50 dalla costa;
- i) entro un raggio di mt. 200 da insediamenti industriali che utilizzano strutture per prelievo e scarico di acqua. Detti impianti devono essere opportunamente segnalati a cura dei titolari degli insediamenti stessi con cartelli monitori ben visibili e riportanti la dicitura almeno in doppia lingua (italiano e inglese), che indichino il divieto di avvicinamento;
- j) entro un raggio di mt. 200 da impianti di itticoltura e mitilicoltura;
- k) in tutte le altre zone di mare interdette alla balneazione con provvedimenti emanati a vario titolo dalle Autorità competenti.

È sempre VIETATO tuffarsi dalle scogliere, dai frangiflutti, dai moli o dai pennelli e dalle altre opere di difesa costiera presenti lungo il litorale, nonché dalle piattaforme galleggianti, da giochi acquatici e dai parchi giochi acquatici, a causa della scarsa profondità delle acque circostanti e della potenziale presenza di altri bagnanti al di sotto o in prossimità di tali strutture.

Art. 4 - Servizio di assistenza e soccorso in mare

La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia (almeno metri 5) è strumentale all'espletamento del servizio di salvamento/soccorso e, pertanto, deve essere lasciata libera e sgombra da attrezzature e/o ostacolo; le eventuali legittime forme di utilizzazione non devono comunque recare limitazioni e/o impedimento allo svolgimento di quel servizio.

Durante l'orario di apertura al pubblico per la balneazione (**08.30 – 19.30**), i concessionari di aree attrezzate/strutture balneari devono organizzare e garantire, secondo le modalità di seguito specificate, il servizio di salvamento e assistenza ai bagnanti, impiegando personale abilitato al servizio in ragione di almeno n.1 assistente bagnanti (bagnino) ogni 80 metri di fronte mare o frazione di esso. Qualora un'area attrezzata/struttura balneare - sempre in coerenza con lo scopo della concessione - intenda organizzare eventi o attività turistico ricreative ancorché diverse da quelle di balneazione, in orari diversi da quelli indicati in precedenza, dovrà valutare, sotto la propria diretta responsabilità, la presenza del servizio di salvataggio in relazione ai rischi connessi alla presenza antropica e alle condizioni meteo-marine insistenti in zona.

Il bagnino deve essere in possesso di:

- abilitazione al servizio rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.) ovvero da ogni altro soggetto giuridico/ente formatore all'uopo autorizzato e riconosciuto idoneo ai sensi delle norme vigenti;
- attestato BLS in corso di validità, rilasciato da centri di formazione accreditati dalla Regione Sardegna o dal sistema 118, con istruttori iscritti al Registro regionale del 118.

Restano fermi i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Le predette abilitazioni devono essere in corso di validità ed esibite all'atto dei controlli.

I titolari di strutture balneari e le civiche Amministrazioni per le aree demaniali marittime di rispettiva competenza hanno l'obbligo di predisporre un "**Piano di salvamento**" (**allegato 1**). Il servizio di salvamento può essere assicurato anche in forma consociata/collettiva mediante

l'elaborazione di un "**Piano collettivo di salvamento**"; in tal caso l'allegato 1 citato dovrà essere integrato con i dati dei concessionari che si consociano ed i relativi estremi dei bagnini di aree demaniali marittime in concessione e/o spiagge libere contigue. I piani (in forma singola o associata) dovranno essere presentati all'Autorità Marittima almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività. Quanto sopra fermo restando il mantenimento di postazioni di primo soccorso separate.

Qualora la particolare conformazione morfologica della costa impedisca la completa visibilità dello specchio antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti bagnanti deve essere incrementato (anche ricorrendo alla forma consociata con i concessionari confinanti), affinché sia garantito il controllo su tutto il tratto di mare interessato.

Qualora all'interno di uno stabilimento balneare sia funzionante una piscina realizzata sull'area in concessione, il titolare della struttura deve assicurare, negli orari di apertura della piscina, la presenza di un bagnino dedicato (abilitato al servizio), in aggiunta a quello/i previsto/i per l'area a mare, che dovrà stazionare a bordo vasca. Qualora la piscina sia chiusa al pubblico, ne dovrà essere opportunamente precluso l'accesso. A bordo vasca, in luogo facilmente accessibile in caso di emergenza, deve essere assicurata anche la presenza di n.2 salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina.

Il personale addetto al salvamento, durante l'orario di balneazione, deve:

- indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "**SALVATAGGIO**" ben visibile;
- essere dotato di fischietto;
- essere impiegato **solo ed esclusivamente** per il servizio di assistenza e salvataggio;
- stazionare nella postazione di cui al successivo comma 12, oppure in mare a bordo del natante adibito al servizio di salvataggio ovvero a piedi, sulla battigia, lungo il tratto di arenile da controllare.

Qualora, in caso di controllo, il servizio non risulti assicurato e si accerti che non possa essere prontamente garantito, dovrà essere issata la bandiera rossa (balneazione non sicura) e l'organo di controllo, qualora non vi siano soluzioni, si riserva di procedere alla chiusura d'autorità della struttura, fino all'accertamento dell'avvenuto ripristino del servizio.

Ferme restando le responsabilità penali eventualmente derivanti dal mancato funzionamento del servizio di salvamento, quale onere del concessionario, qualora cause di forza maggiore dovessero comportare la temporanea sospensione del servizio stesso, è obbligatoria, oltre l'immediata comunicazione all'Autorità Marittima, anche l'adozione delle misure più urgenti ed adeguate (come l'innalzamento della bandiera rossa di cui al successivo comma 20 e l'avviso, ai clienti della struttura, della sospensione del servizio di salvamento), fino al ripristino del servizio nel minor tempo possibile.

Il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato con una "postazione di salvataggio" posta in posizione centrale rispetto al fronte mare oggetto del servizio e dotata di idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 2 metri posizionata tra la battigia e la prima fila di ombrelloni. Qualora, per ridotta profondità dell'arenile e/o per particolari condizioni della concessione, non sia possibile posizionare la postazione in prossimità della battigia, la stessa potrà essere arretrata ma comunque in posizione idonea a garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquei. **Il diverso posizionamento dovrà essere comunicato alla Capitaneria di Porto di Porto Torres.**

L'Autorità Marittima si riserva, a seguito di verifiche, di disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio nel caso in cui non siano rispettati i requisiti citati.

La postazione di salvataggio deve essere equipaggiata con:

- un binocolo;
- un megafono;
- un baywatch o similari (munito di cavo o sagola galleggiante di lunghezza minima di metri 2.5);
- 200 metri di cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle, montato su rullo fissato saldamente al terreno, posizionato in prossimità della battigia;
- un paio di pinne, di idonea misura rispetto al bagnino che le indossa o quale dotazione individuale;
- una maschera subacquea dotata di boccaglio (quale dotazione personale);
- un life-jacket;
- un idoneo pattino e/o natante a remi di lunghezza pari o superiore a metri 4, di colore rosso, per disimpegnare il servizio di salvataggio, recante la scritta "SALVATAGGIO", di colore bianca, ed il nome del concessionario, dotato di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e dovrà essere posizionata in prossimità della battigia all'interno dell'area in concessione. È data facoltà di dotarsi, quale dotazione aggiuntiva, di una tavola "rescue board".

È data, altresì, facoltà di utilizzare, in aggiunta alle dotazioni obbligatorie, le seguenti attrezzature di salvataggio, regolarmente omologate secondo la normativa vigente, preferibilmente di colore rosso/arancione:

- rescue board (tavola da salvataggio);
- rescue tube;
- salvagente a marsupio gonfiabile;
- giubbotto di salvataggio gonfiabile.

Il responsabile della struttura balneare o il referente del Comune territorialmente competente e/o il responsabile della società a cui il Comune ha affidato il servizio di salvataggio per la spiaggia libera, ferma restando la propria analoga responsabilità estesa al buon andamento dell'intero servizio, assumerà altresì la veste di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge 24/11/1981, n. 689, per culpa in vigilando, in caso di infrazioni commesse dall'assistente bagnanti.

Nel caso del mancato ripristino del servizio o di recidività del comportamento omissivo si provvederà a segnalare l'inosservanza dei doveri concessori all'autorità concedente, con richiesta di avvio del procedimento di cui all'art.47 lettera f), del Codice della Navigazione.

All'atto del controllo l'assistente bagnanti deve esibire il brevetto/abilitazione in corso di validità, unitamente a un documento di riconoscimento, da tenere presso la postazione o in direzione. In caso di brevetto non in corso di validità il servizio si considera come non garantito con le conseguenze di cui al precedente comma 12.

In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall'assistente bagnanti restano fermi la responsabilità e l'obbligo di vigilanza in capo al concessionario della struttura.

È fatto assoluto divieto di impiegare l'assistente bagnanti, in servizio, in altre attività o destinarlo, anche se temporaneamente, ad altre mansioni. In tal caso il concessionario sarà ritenuto responsabile della distrazione dal servizio.

A ciascuna estremità dell'arenile in concessione, presso la battigia, deve essere posizionato un salvagente anulare, munito di sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a mt.25, messa in chiaro e pronta per l'utilizzo.

In caso di condizioni meteo-marine pericolose per i bagnanti, ovvero qualora sussistano altre situazioni di pericolo per la balneazione, deve essere issata, a cura del titolare della struttura, su apposito pennone installato in posizione ben visibile, una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come:

“AVVISO DI BALNEAZIONE A RISCHIO PER AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE - SITUAZIONE DI PERICOLO”

Tale avviso deve essere anche ripetuto più volte, nell'arco della giornata, a mezzo di megafono o impianto di diffusione sonora.

Al fine di facilitare l'identificazione dello stato della balneazione, è adottato un sistema di bandiere largamente diffuso a livello europeo che facilita la comprensione da parte dell'utenza e contribuisce a una maggiore percezione della sicurezza.

Tale sistema si basa sulla seguente codifica:

- **VERDE:** servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli;
- **GIALLA:** servizio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
- **ROSSA:** balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio attivo.

Ogni concessionario, nonché i Comuni costieri di cui al precedente art.1 devono dotarsi di materiale di primo soccorso conforme alla vigente normativa sanitaria, che dovrà essere custodito e pronto all'uso all'interno di ogni area in concessione, presso idoneo locale e/o area ombreggiata, meglio dettagliata successivamente.

Il materiale di primo soccorso è costituito da:

- n.1 bombola di ossigeno medicale da 5 litri, o, in alternativa, n. 2 bombole di ossigeno medicale da 3 litri ciascuna o, in alternativa, n. 3 bombole di ossigeno medicale da 1 litro ciascuna quale presidio per l'utilizzo da parte del soccorritore non sanitario, in ossequio alle circolari del Ministero della Salute e alle direttive di AIFA, e relativi accessori necessari per l'uso;
- un kit completo che comprende 9 cannule con tutte le misure disponibili:
 - 1) Misura 000 – lunghezza 4 cm;
 - 2) Misura 00 – lunghezza 5 cm;
 - 3) Misura 0 – lunghezza 6 cm;
 - 4) Misura 1 – lunghezza 7 cm;
 - 5) Misura 2 – lunghezza 8 cm;
 - 6) Misura 3 – 9 cm;
 - 7) Misura 4 – 10 cm;
 - 8) Misura 5 – 11 cm;

9) Misura 6 – 12 cm.

- pallone auto espandibile (ambu) con maschere per adulti e pediatriche monouso, dotato di ingresso per la somministrazione dell'ossigeno;
- maschera facciale per ossigenoterapia con reservoir;
- una cannula per la respirazione bocca a bocca;
- un saturimetro arterioso da utilizzarsi quale strumento di monitoraggio dello stato di ossigenazione del sangue durante l'intervento di soccorso;
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, dedicata esclusivamente ai clienti/ospiti della struttura balneare, contenente i prodotti sanitari prescritti dalla vigente normativa, in corso di validità. Tale cassetta di pronto soccorso è aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria prevista dall'art. 45 del D.lgs 81/2008 e dal Decreto n. 388 del 15.07.2003 del Ministero della Salute in materia di pronto soccorso aziendale.

All'interno di ogni area in concessione, non necessariamente nel corpo centrale, deve essere assicurata la presenza di idoneo locale (o area ombreggiata) adibito esclusivamente al primo soccorso, provvisto delle dotazioni di cui al precedente punto e segnalato con apposita cartellonistica. Il locale e/o l'area ombreggiata citati dovranno essere opportunamente segnalati e facilmente individuabili mediante apposito cartello riportante la dicitura "AREA PRIMO SOCCORSO" nonché apposito segnale raffigurante il simbolo convenzionale della croce rossa. Tale locale e/o area ombreggiata non potrà essere utilizzato per altri scopi se non quelli connessi alla prima assistenza medica." Nel caso di servizio di salvamento organizzato dai comuni costieri nelle spiagge libere frequentate dai bagnanti, è fatto obbligo di approntare, in prossimità della postazione di salvataggio, idonea area ombreggiata (realizzata mediante ombrelloni e/o gazebo e/o altri sistemi ritenuti idonei), da smontare e rimuovere a fine giornata, segnalata con la cartellonistica riportata nel precedente paragrafo, destinata al solo scopo della prima assistenza medica e per la custodia delle dotazioni".

Ogni struttura balneare comunque definita deve essere dotata dei dispositivi antincendio prescritti dalla vigente normativa in materia.

Ogni struttura balneare deve predisporre, in luogo ben visibile al pubblico, cartelli indicanti i numeri telefonici di pronto intervento di Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, nonché degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali ospedali e Croce Rossa Italiana. Analogo obbligo vige per gli enti competenti per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione. L'assistente bagnanti ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla locale Autorità Marittima ogni incidente che dovesse verificarsi sia sull'arenile che in mare, provvedendo anche all'inoltro di un'apposita scheda di comunicazione di intervento come da format allegato (**allegato 2**).

È facoltà del titolare/gestore della struttura balneare impiegare, **in aggiunta e non in alternativa** al natante da diporto destinato al salvataggio, una moto d'acqua (acquascooter) alle seguenti condizioni:

- a) dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento, nella quale siano indicati:
 - i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica, brevetto di assistente bagnante) del personale designato al suo impiego;
 - caratteristiche e dotazioni del mezzo;

- polizza assicurativa (da allegare in copia) del mezzo che, oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - dichiarazione da parte del titolare/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento anche con l'ausilio di tale tipo di unità;
- b) la moto d'acqua deve essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati;
- c) la moto d'acqua deve essere mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al cd. pattino di salvataggio. Deve essere predisposto un corridoio di lancio di larghezza non inferiore a mt.5 e lunghezza non inferiore a mt.10, dedicato all'ormeggio e transito della moto d'acqua, per un pronto impiego;
- d) la moto d'acqua deve essere provvista di barella rigida di salvataggio, certificata e omologata, con possibilità di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra;

È facoltà del titolare/gestore della struttura balneare impiegare, **in aggiunta e non in alternativa** al natante da diporto destinato al salvataggio, un mezzo tipo *seabob*, purché nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo del *seabob* da adibire al servizio di salvamento, nella quale siano indicati:
- i nominativi e gli estremi del brevetto di assistente bagnante del personale designato al suo impiego;
 - caratteristiche e dotazioni del mezzo;
 - polizza assicurativa (da allegare in copia) del mezzo che, oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - dichiarazione da parte del titolare/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento anche con l'ausilio di tale tipo di unità;
- b) il *seabob* deve essere destinato esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati;
- c) il *seabob* deve essere mantenuto in perfetta efficienza, pronto per il servizio cui è destinato e posizionato in prossimità della postazione di salvamento;
- d) il *seabob* deve essere provvisto di aggancio per consentire eventualmente il traino di un rescue tube.

In ogni caso, la scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è frutto della personale valutazione di chi presta soccorso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine in zona, distanza dalla costa della persona in pericolo, presenza di correnti di particolare intensità e di altri bagnanti). I mezzi alternativi sopra indicati devono essere comunque condotti con la massima prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, senza mai comprometterne l'incolumità durante le operazioni di soccorso.

È facoltà del titolare/gestore della struttura balneare e del Comune per le spiagge libere, organizzare, nel rispetto della vigente normativa sull'igiene e la salute pubblica, un servizio di salvamento anche mediante l'utilizzo di unità cinofile, munite di apposito brevetto rilasciato da associazioni

regolarmente operanti e riconosciute, debitamente censite presso il Registro Regionale del Volontariato. In tal caso, il servizio di salvataggio è da intendersi prestato dalla coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio e di abilitazione alla conduzione di unità cinofila di salvataggio e soccorso in acqua. Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità di svolgimento del servizio. **Il servizio di salvamento con unità cinofile è sempre da ritenersi integrativo e non sostitutivo di quello tradizionale.**

Al fine di consentire all'Autorità Marittima una facile individuazione (dal mare) delle singole strutture balneari, nonché al fine di disporre di referenti in loco per meglio fronteggiare situazioni di emergenza in materia di sicurezza della balneazione, ogni struttura balneare deve comunicare alla Capitaneria di porto di Porto Torres, **entro il 30 maggio** di ogni anno, le modalità con le quali viene assicurata l'attività di salvamento, utilizzando la "scheda informativa" in allegato (**allegato 3**).

Art. 5 - Disciplina della pesca

Durante la stagione balneare, come individuata nel presente provvedimento (dal terzo sabato di maggio alla terza domenica del mese di settembre), nella zona di mare riservata ai bagnanti, nelle 24 ore, è VIETATO l'esercizio di qualunque tipo di pesca, anche subacquea.

In deroga al comma precedente, è consentita unicamente la pesca sportiva con canna da spiaggia, moli, pennelli o scogliere, nella fascia oraria notturna dopo le ore 19.00 e fino alle ore 08.30, a condizione che l'accesso in tali ambiti non sia interdetto e le acque limitrofe non siano frequentate da bagnanti in un raggio di metri 300 (trecento). In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti l'attività di pesca dovrà comunque essere immediatamente interrotta.

La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 ss.mm.ii. e dal D.Lgs. n. 4/2012 ss.mm.ii. cui si fa specifico rimando.

In particolare, È SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. È VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con un'arma subacquea carica.

Art. 6 - Corridoi di lancio

I Comuni, per i tratti di spiaggia libera, e i concessionari, per gli specchi acquei antistanti le aree in concessione, previa regolare autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti, possono realizzare corridoi di lancio, sempre destinati a uso pubblico, per l'atterraggio e la partenza delle unità a motore, a vela e a vela con motore ausiliario e tavole a vela.

Il titolare di concessione demaniale marittima e/o l'operatore commerciale che esercitano attività nautiche/diportistiche e/o attività di locazione e noleggio regolarmente autorizzate di unità da diporto diverse dai natanti da spiaggia, **sono tenuti** all'installazione (previa richiesta all'Ente/Amministrazione competente e rilascio della relativa autorizzazione) di un corridoio di lancio ubicato in prossimità dell'area a terra assentita in concessione, affinché siano garantite le necessarie condizioni di sicurezza prescritte dall'Autorità Marittima nella fascia di mare riservata alla balneazione.

In caso di più concessioni, insistenti nella stessa area a terra, per le attività di cui al precedente comma 2), al fine di garantire la fruizione in sicurezza, da parte dei bagnanti, dello specchio acqueo interessato, potrà essere valutato il rilascio di un'autorizzazione per un solo corridoio di lancio da installare, per quanto possibile, in posizione baricentrica rispetto alle aree in concessione.

I predetti corridoi, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza mt. 20. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a mt. 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di mt. 20 ovvero aumentata in relazione a particolari esigenze locali o al tipo di concessione e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni di cui al titolo che ne autorizza il posizionamento;
- b) profondità non inferiore al limite del tratto di mare riservato alla balneazione (metri 200);
- c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
- d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
- e) nei pressi della battigia, in prossimità del corridoio di lancio e in modo che sia visibile sia dal mare che dalla spiaggia, deve essere sistemato un apposito cartello, almeno in doppia lingua (italiano e inglese) la seguente dicitura, con le modalità di cui all'articolo 1 comma 4:

**“CORRIDOIO DI LANCIO RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI –
DIVIETO DI BALNEAZIONE”**

Il corridoio di lancio:

- a) non può essere impegnato da più di una unità alla volta;
- b) se di larghezza non inferiore a mt.20, può essere impegnato contemporaneamente da non più di due unità da diporto (un'imbarcazione e un natante, ovvero due natanti).

Fatti salvi casi particolari di necessità e urgenza, in presenza di un pontile (operativo) idoneo allo sbarco/imbarco di passeggeri, è vietato l'utilizzo del corridoio di lancio da parte di unità adibite al trasporto passeggeri.

Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:

- a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (windsurf), devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza in modo da evitare situazioni di potenziale pericolo;
- b) le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi, facendo in modo da ridurre al minimo emissioni di gas di scarico e acustiche;
- c) è vietato l'ormeggio o l'ancoraggio all'interno del corridoio di lancio. È consentita la sosta all'interno di esso solo per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone provenienti da (o dirette a) terra.

Art. 7 - Prescrizioni particolari

Nell'ambito del circondario marittimo di Porto Torres **È VIETATO:**

- a) decollare e atterrare, durante la stagione balneare estiva come definita dalla Regione Sardegna, sulle spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivo (inclusi ultraleggeri e deltaplani, paracadute e mezzi simili);

- b) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualunque apparecchio e aeromobile utilizzato per il volo da diporto o sportivo a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi);
- c) ammarare nelle acque riservate alla balneazione con idrovolante o paracadute ascensionale;
- d) accedere, transitare e/o sostare sulle spiagge con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge.

Art. 8 - Disciplina della locazione e del noleggio nonché del diporto e delle attività ludico – diportistiche

La disciplina, ai fini della sicurezza marittima, della locazione e del noleggio, la navigazione e la distanza dalla costa delle unità da diporto e tutte le altre attività che si svolgono nell'ambito delle acque del Circondario Marittimo di Porto Torres come in premessa individuato, è stabilita con provvedimenti specifici pubblicati sul sito www.guardiacostiera.gov.it.

Art. 9 - Pubblicità dell'Ordinanza

La presente Ordinanza, pubblicata all'albo della Capitaneria di Porto di Porto Torres nonché sul suo sito istituzionale all'indirizzo www.guardiacostiera.gov.it nella sezione "Ordinanze", deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture/stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attività balneari, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare estiva e, limitatamente alla stagione balneare invernale, durante il periodo di funzionamento della struttura per offrire servizi per la balneazione e/o elioterapia.

Alla presente Ordinanza viene data la massima diffusione mediante la pubblicazione all'albo degli Uffici ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Torres, nonché la trasmissione ai Comuni costieri e ad altre pubbliche Amministrazioni per l'affissione ai rispettivi albi e la trasmissione agli organi di stampa/informazione.

Art. 10 - Disposizioni finali e sanzioni

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

L'Ordinanza n. 26 del 05.05.2025 è abrogata.

È da ritenersi abrogata ogni altra precedente disposizione della scrivente in contrasto con le previsioni della presente Ordinanza.

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e salvo le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, dell'articolo 650 del Codice penale e dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171.

Porto Torres, *data della firma digitale*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Mirko ORRÙ

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MIRKO ORRÙ
COMANDANTE

In Data/On Date:
giovedì 14 maggio 2026 17:53:39



COMUNICAZIONE SERVIZIO SALVAMENTO

La presente comunicazione, compilata e sottoscritta dal concessionario/gestore di struttura balneare (in caso di servizio svolto in forma singola) o da più concessionari/gestori (in caso di servizio svolto in forma associata) deve essere presentata annualmente alla Capitaneria di Porto di Porto Torres almeno 15 giorni prima dell'apertura. Nel caso in cui, nel corso della stagione, i dati comunicati subiscano variazioni, dovrà essere trasmessa una nuova scheda. La scheda deve essere inviata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres via p.e.c. all'indirizzo cp-portotorres@pec.mit.gov.it;

SALVATAGGIO IN FORMA SINGOLA	
(un bagnino ogni 80 metri)	
ANNO _____	COMUNE _____
LOCALITÀ/SPIAGGIA _____	
DENOMINAZIONE STRUTTURA _____	
GENERALITÀ DEL TITOLARE/GESTORE (O LEGALE RAPPRESENTANTE SE TRATTASI DI SOCIETÀ) – <u>SE IL SERVIZIO È SVOLTO SINGOLARMENTE:</u>	
NOME E COGNOME _____	
RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____	
E-MAIL _____	
<ul style="list-style-type: none"> • NOME E COGNOME DEL BAGNINO _____ • BREVETTO N. _____ IN DATA _____ • DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____ • RILASCIATO DA _____ IL _____ • RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA REPERIBILITÀ _____ 	

SALVATAGGIO IN FORMA CONSOCIATA/COLLETTIVA

**GENERALITÀ DEL TITOLARE/GESTORE (O LEGALE RAPPRESENTANTE SE TRATTASI DI SOCIETÀ)
se il servizio svolto in forma consociata/collettiva – sempre nell'ambito di 80 metri di fronte al mare**

1. NOME E COGNOME _____
 - RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____
 - DENOMINAZIONE STRUTTURA _____
 - E-MAIL _____
2. NOME E COGNOME _____
 - RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____
 - DENOMINAZIONE STRUTTURA _____
 - E-MAIL _____
3. NOME E COGNOME _____
 - RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____
 - DENOMINAZIONE STRUTTURA _____
 - E-MAIL _____

**GENERALITÀ DEL BAGNINO (O DEI BAGNINI SE Più DI UNO) IMPIEGATO IN FORMA
CONSOCIATA/COLLETTIVA**

1. NOME E COGNOME DEL BAGNINO _____
 - BREVETTO N. _____ IN DATA _____
 - DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____
 - RILASCIATO DA _____ IL _____
 - RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA REPERIBILITÀ _____
2. NOME E COGNOME DEL BAGNINO _____
 - BREVETTO N. _____ IN DATA _____
 - DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____
 - RILASCIATO DA _____ IL _____
 - RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA REPERIBILITÀ _____

LA PRESENTE COMUNICAZIONE SEGUE QUELLA GIÀ EFFETTUATA IN DATA _____ (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI VARIAZIONI)

DATA DI COMPILAZIONE _____

FIRMA (Concessionario/I)

--

(intestazione ed estremi dell'Associazione / del Concessionario)

COMUNICAZIONE DI INTERVENTO (*)

Tel.**Email**

079/515151

cportotorres@mit.gov.itAlla U.C.G. – Capitaneria di Porto di Porto Torres

Intervento eseguito in data _____ dalle ore _____ alle ore _____ In località _____

del Comune di _____ Personale intervenuto: _____

Mezzi intervenuti: _____ Ora in cui si è stati attivati: _____

da chi: _____ mediante: Comunicazione a voce telefonata rilevamento diretto _____

Autorità Marittima avvertita nell'immediatezza dei fatti: _____ alle ore: _____

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Rovesciamento imbarcazione/natante | <input type="checkbox"/> Collisione tra imbarcazioni/natanti |
| <input type="checkbox"/> Urto imbarcazione/natante con oggetti galleggianti | <input type="checkbox"/> Urto imbarcazione/natante con oggetti fissi |
| <input type="checkbox"/> Arenamento / Incaglio | <input type="checkbox"/> Falla |
| <input type="checkbox"/> Ingovernabilità imbarcazione/natante per maltempo | <input type="checkbox"/> Ingovernabilità imbarcazione/natante per guasto |
| <input type="checkbox"/> Allagamento a bordo | <input type="checkbox"/> Principio di affondamento |
| <input type="checkbox"/> Incendio a bordo estinto | <input type="checkbox"/> Incendio a bordo in atto |
| <input type="checkbox"/> Esplosione a bordo | <input type="checkbox"/> Perdita di energia (generatori) |
| <input type="checkbox"/> Perdita di propulsione | <input type="checkbox"/> Perdita di carico |
| <input type="checkbox"/> Rischio di perdita carburante | <input type="checkbox"/> Perdita carburante in atto |
| <input type="checkbox"/> Urto imbarcazione/natante con bagnanti/submersi | <input type="checkbox"/> Malore / ferita bagnanti / subacquei (in acqua) |
| <input type="checkbox"/> Malore / ferita persone a bordo di unità navali | <input type="checkbox"/> Malore / ferita persone in spiaggia |
| <input type="checkbox"/> Inabilità al nuoto / principio di annegamento | <input type="checkbox"/> Insufficienza natatoria causata dallo stato del mare |
| <input type="checkbox"/> Caduta in mare da imbarcazioni/natanti | <input type="checkbox"/> Recupero unità navali / oggetti alla deriva |
| <input type="checkbox"/> Partecipazione a ricerca persone scomparse in mare | <input type="checkbox"/> Partecipazione a ricerca unità navali |

Breve descrizione dei fatti e delle operazioni compiute:

Firma del Compilatore

(*) Da inviare senza ritardo alla Guardia Costiera competente per territorio.

(**) Personale intervenuto o legale rappresentante dell'Associazione o del Concessionario.

(intestazione ed estremi dell'Associazione / del Concessionario)

COMUNICAZIONE DATI CONCESSIONARIO

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire dall'Ufficio in intestazione (agli indirizzi e mail: cpportorres@mit.gov.it – so.cpportorres@mit.gov.it) a cura dei concessionari di strutture balneari, e comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il **servizio di salvataggio** conformemente a quanto stabilito dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare. Una nuova scheda dovrà essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Concessione denominata _____ Località _____ Comune _____

Parte da controllare a cura del titolare/gestore della struttura balneare:

QUADRO A	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentante se trattasi di società) Sig. _____ _____ Colorazione degli ombrelloni _____ Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____ Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____
-----------------	---

NEL CASO DI PIU' ASSISTENTI BAGNANTI, INSERIRE IL RECAPITO TELEFONICO DEGLI ADDETTI PIU' ESPERTI/PRESENTI

B 1	Sig. _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ rinnovato il _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____ Altre notizie utili _____ _____
B 2	Sig. _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ rinnovato il _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____ Altre notizie utili _____ _____

Firma del titolare/gestore/legale rappresentante

Firma dell'/gli addetto/i alla sorveglianza in mare